

I
-
U
-
A
-
V

Università Iuav
di Venezia

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

L'Associazione Nazionale Bonifiche ed Irrigazioni, di seguito denominata ANBI, con sede a Roma in Via Santa Teresa n. 23, nella persona del Presidente e legale rappresentante, Francesco Vincenzi legittimato alla firma del presente atto

e

L'Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso l'Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibera del Senato Accademico del 20 gennaio 2016 e delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2016

Premesso

- che l'ANBI da anni è fortemente impegnata per lo sviluppo della multifunzionalità dell'azione dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione come previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia e dai protocolli d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, l'UPI, la LIPU, il WWF, Legambiente, Comuni e Università;
- che l'ANBI, attraverso tutti i Consorzi di Bonifica e Irrigazione suoi associati, garantisce sul territorio di pianura il presidio, l'esercizio e la manutenzione della rete irriguo-idraulica e del territorio;
- che l'operatività dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione è determinante per la valorizzazione, la tutela e la gestione del territorio;
- che la legislazione nazionale e le leggi regionali vigenti riconoscono attualmente all'azione di bonifica integrale sul territorio una specifica polivalenza funzionale in considerazione del fatto che nel suo ambito rientrano un complesso di azioni e di interventi mirati alla difesa e conservazione del suolo, alla provvista e utilizzazione delle acque a uso plurimo ed alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;
- che i Consorzi di Bonifica sono i soggetti a cui istituzionalmente compete, secondo le leggi nazionali e regionali vigenti, la realizzazione e la gestione, negli ambiti territoriali di competenza, delle azioni di bonifica integrale e di gestione delle acque a prevalente uso agricolo;
- che si ritiene conseguentemente necessario promuovere forme di collaborazione e concertazione, anche attraverso un aggiornamento, un ampliamento e la valorizzazione per la riqualificazione del territorio;
- che il paesaggio della bonifica costituisce con il suo sistema infrastrutturale e di gestione delle acque una parte significativa del patrimonio nazionale;
- che sussiste la necessità di tutelare e potenziare i valori determinati attraverso specifici sistemi di gestione delle acque, oltre la loro funzionalità ed efficienza tecnica;
- che Iuav, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- che Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca

con competenza specifica nel settore della Progettazione e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico-culturale della produzione, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;

- che luav, ha tra i suoi temi di ricerca la realizzazione di studi e ricerche che riguardano tematiche attinenti ai paesaggi dell'acqua costruiti da reti di regimazione idrica, caratterizzati dalla presenza diffusa di un patrimonio della produzione di rilevante importanza culturale e identitaria. Sistemi infrastrutturali che hanno fatto emergere il suolo sottraendolo all'acqua per disegnare un paesaggio da molteplici caratteri e valori, sostenuti da un particolare equilibrio meccanico e ambientale;
- che ANBI e luav, hanno manifestato comune volontà di collaborazione nelle tematiche del presente accordo

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Finalità

ANBI e IUAV riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere attività di studio e ricerca sul tema della valorizzazione del patrimonio, trasformazione e riqualificazione sostenibile dei paesaggi di bonifica;

Articolo 2 - Forme di collaborazione

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

1. collaborazione nello sviluppo di ricerche e studi progettuali sui temi di comune interesse tra le strutture dell'Iuav e dell'ANBI;
2. promozione di seminari di formazione ed aggiornamento sulle tematiche in oggetto, convegni, incontri, esposizioni e mostre;
3. costituzione di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico, per la promozione, realizzazione ed il monitoraggio delle azioni definite nei punti precedenti;
4. scambio di documentazione, attività di pubblicazione;
5. promozione e diffusione di pubblicazioni relative alla gestione integrata del territorio;
6. partecipazione in partenariato e per le rispettive competenze a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
7. tirocini;

Articolo 3 - Impegni e aspetti economici

Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, saranno attuate attraverso specifiche convenzioni. Le convenzioni regoleranno anche i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza ed alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente accordo.

Articolo 4 - Soggetti responsabili

ANBI individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo il dott. Massimo Gargano; luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo la prof.ssa Margherita Vanore.

È compito dei due responsabili scientifici individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili scientifici produrranno annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente protocollo, che comunicheranno agli organi delle parti. ANBI e l'Università luav si impegnano, secondo le rispettive competenze, ad una costante collaborazione finalizzata a realizzare azioni sinergiche per la conoscenza e la valorizzazione di Architetture, Infrastrutture e paesaggi di bonifica.

Articolo 5 - Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 6 - Proprietà intellettuale

1. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.
2. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 2 del presente protocollo nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.
3. Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7 - Pubblicazioni

1. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.
Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal responsabile scientifico e dalle persone indicate da Luav e da ANBI nella convenzione attuativa, i quali dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.
2. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed alla eventuale convenzione attuativa;

Articolo 8 - Durata e scadenza

Il presente protocollo d'intesa ha una validità di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le parti;

Articolo 9 - Controversie

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia;

Articolo 10 - Privacy

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo;

Articolo 11 - Registrazione e bolli

La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione;


Articolo 12 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa vigente, il regolamento amministrativo contabile dell'Ateneo e le norme in materia di istruzione universitaria.

Quanto sopra indicato non pregiudica in alcun modo l'indipendenza e l'azione istituzionale dei soggetti firmatari.

Venezia, 29 gennaio 2016

Associazione Nazionale Bonifiche ed Irrigazioni
Il Presidente
Francesco Vincenzi



Università Luav di Venezia
Il Rettore pro tempore
Alberto Ferlenga

